

**DETERMINAZIONE N. 2 del 09/01/2024**

**Prot. n. 51/2024**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE/ELABORAZIONE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTI DI LEGGE CONNESSI, ASSISTENZA E CONSULENZA PER LUCCA HOLDING S.p.A.– AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1 LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023 – NUOVO AFFIDAMENTO PER 1 (UNO) ANNO DAL 01.01.2024.  
CIG N. ZE13DCC874**

*Il sottoscritto dott. Marco Porciani, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 07.09.2022;*

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Con determinazione n. 29 del 07.07.2017 (prot. LH n. 1138/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio), a seguito di indagine esplorativa a mezzo di preventivi, è stato affidato direttamente il servizio di cui all'oggetto allo Studio del dr. Gian Luca Morgantini, con sede a Lucca, via Formica III trav. 223/N, P.IVA n. 01201640461, per un importo pari ad Euro 2.000,00/annui (duemila) oltre IVA;
- Con successiva determinazione n. 37 del 28.10.2019 (prot. LH n. 1075/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) si è preso atto che il contratto relativo al servizio in oggetto si è rinnovato di fatto per ulteriori n. 2 (due) anni e si è altresì disposto di stabilire la scadenza del contratto alla data del 31.12.2020 per facilitare le operazioni di chiusura dell'anno di esercizio (riducendo il periodo di proroga di 3 mesi);
- Con determinazione n. 22 del 01.12.2020 (prot. LH n. 847/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stato deciso di affidare nuovamente allo Studio del Dr. Gian Luca Morgantini il servizio di cui all'oggetto per un importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila) annuo oltre IVA, stabilendo che il contratto avrà durata pari ad anni 1 (uno) con la possibilità di un eventuale periodo di proroga non superiore a 6 (sei) mesi, al fine di esperire una nuova procedura di affidamento, procedura svolta tramite il portale telematico S.T.A.R.T. della Regione Toscana;

## **DETERMINAZIONE N. 2 del 09/01/2024**

- L'Assemblea di LH SPA in data 29.06.2021 ha nominato il nuovo Amministratore nella persona della dott.ssa Virginia Lucchesi, la quale, in vista della scadenza del contratto, ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare nuovamente il servizio allo Studio del dr. Morgantini in quanto:
  - Vi è già la possibilità di utilizzare la “*proroga tecnica*” di 6 mesi prevista dalla procedura di affidamento;
  - Ulteriori 6 mesi farebbero scadere il contratto a fine anno e faciliterebbero le operazioni di chiusura dell'anno di esercizio;
  - In tal modo si può garantire una “*continuità*” con l'affidatario che già conosce le particolarità della struttura, in modo tale che l'Organo Amministrativo possa farsi un quadro completo dell'organigramma aziendale;
- Con determinazione n. 33/2021 è stato, quindi, deciso di affidare nuovamente allo Studio del Dr. Morgantini il servizio di cui in oggetto per il periodo di anni 1 (uno) dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- L'Assemblea di LH SpA in data 07.09.2022 ha nominato come Amministratore Unico il dr. Marco Porciani e nel mese di ottobre, considerato l'importo presunto del servizio, il RUP ha svolto una preliminare indagine esplorativa di mercato, con richiesta di preventivi a due operatori (soc. SO.GE.SA 2000 srl e lo Studio Tofanelli Società tra professionisti) per verificare se fosse possibile reperire offerte migliorative del servizio in oggetto;
- Con determinazione n. 30/2022 (prot. LH n. 1017/2022 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stato affidato il servizio di cui all'oggetto allo Studio Tofanelli (con sede in Borgo Giannotti, n. 32 – 55100 LU P.IVA n. 02450020462), che ha presentato il miglior preventivo per un importo pari ad Euro 1.518,00 oltre Iva ed oneri di legge tutto compreso;
- Nella stessa determinazione n. 30/2022 si stabilì che “*è ritenuto ragionevole prevedere una durata del presente affidamento pari ad 1 anno (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) per valutare nel corso dell'anno l'attività ed il servizio reso dal nuovo consulente*”;
- Vista la scadenza del contratto (31.12.2023) e preso atto del grado di soddisfazione relativo al servizio di consulenza ed assistenza di cui all'oggetto, che non ha dato adito a contestazioni né all'applicazione di penali, si è ritenuto di affidare nuovamente il servizio di cui all'oggetto al medesimo Studio professionale, per un ulteriore anno,

## DETERMINAZIONE N. 2 del 09/01/2024

mantenendo inalterato l'importo del corrispettivo;

- Con email del 11.12.2023 è stato quindi chiesto allo Studio Tofanelli la propria disponibilità a mantenere le medesime condizioni contrattuali, ossia importo pari ad Euro 1.518,00 oltre Iva come da preventivo originariamente proposto, al fine di poter poi provvedere con la nuova determinazione di affidamento;
- Lo Studio Tofanelli può ritenersi operatore qualificato in quanto Società tra professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro ed è iscritta presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili, opera da oltre 40 anni nella consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria, oltre che alla consulenza del lavoro (come da presentazione dello Studio allegata al preventivo originario);
- In data 15.12.2023 lo Studio Tofanelli confermato la propria disponibilità al rinnovo del proprio incarico;
- Considerato che l'importo complessivo degli affidamenti (pari ad Euro 3.036,00 oltre IVA) risulta ben al di sotto della soglia prevista per gli affidamenti diretti (euro 140.000 ex D.lgs. n. 36/2023 codice dei contratti pubblici) ed anche al di sotto della soglia prevista per i c.d. "micro acquisti" (euro 5.000,00);

### VISTO

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare **l'art. 50 del Dlgs. n. 36/2023** prevede che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:*
  - a) *affidamento diretto per lavori di importi inferiori a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
  - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante [...]"*;
- l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, non è necessario applicare l'imposta di bollo, che prevede l'esenzione per i contratti di importo entro di

## DETERMINAZIONE N. 2 del 09/01/2024

40.000 euro;

- l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che *“in caso di affidamento diretto l'atto [...] individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale”*;
- l'art. 49, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, prevede che *“è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;
- **L'art. 5 comma 5 lettera a)** del *“Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall'art. 36, comma 2 lett. a) dlgs. N. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 nella Legge 29 luglio 021 n. 108 fino al 30 giugno 2023”* (approvato con determinazione n. 28 del 05.11.2021), prevede che la S.A. (stazione appaltante) procederà, *“per la soglia di importo fino ad **euro 4.999,99** attraverso **affidamento diretto**, senza previa consultazione commerciale di più operatori economici”*;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 53, co. 1, Dlgs. n. 36/2023 ed inoltre di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 53, co. 4 Dlgs. n. 36/2023, avendo lo Studio confermato il mantenimento dell'importo originario del precedente contratto;
- Il RUP della presente procedura è stato individuato nella dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di LH SPA, la quale ha già presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. N. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (prot. LH n. 1016/2022 del 30.11.2022 agli atti del fascicolo d'ufficio);

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare nuovamente allo “Studio Tofanelli Società tra professionisti a responsabilità limitata”, con sede in Borgo Giannotti n. 32, 55100 – Lucca, P.IVA 02450020462, il servizio di *“Gestione/Elaborazione buste paga, Adempimenti di legge connessi, Assistenza/ Consulenza per Lucca Holding S.p.A.”* per un importo di **Euro 1.518,00/annuo** (millecinquecentodiciotto/00) oltre IVA e oneri di



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA  
SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca  
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.  
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

## **DETERMINAZIONE N. 2 del 09/01/2024**

legge;

2. Di stabilire che tale servizio avrà **durata annuale a far data dal 01.01.2024 al 31.12.2024** così come indicato nelle premesse;
3. Di dare mandato al RUP, individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni all'affidatario.

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Marco Porciani*

.